



il Direttore

Gestione WEB

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
AOO INGV**

Protocollo Generale - U
N. 0005952
del 24/04/2018



Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori di Sezione
Al Responsabile Centro Servizi – Ufficio per il Coordinamento
delle attività a Supporto della Ricerca
Alla Segreteria della Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 557/2018 del 12/03/2018 – Allegato I al Verbale n. 02/2018 concernente: Convenzione per collaborazione scientifica tra INGV e l'Università degli Studi di Milano - Bicocca.

Tullio PEPE



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Delibera n. 557/2018
Allegato I al Verbale n. 02/2018

Oggetto: CONVENZIONE per collaborazione scientifica tra INGV e l'Università degli Studi di Milano – Bicocca.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **VISTO** il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- **VISTA** la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la “Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca”;
- **VISTO** il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;
- **VISTO** il Decreto legislativo 25 Novembre 2016, n. 218, recante “*Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 124/2015*”;
- **VISTO** lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia approvato con delibera n. 424/2017 del Consiglio di Amministrazione, in data 15 settembre 2017 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 27 del 02 febbraio 2018 in particolare l’art. 8 comma 6 lettera f) il quale prevede che il CdA*delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali*;
- **VISTO** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia vigente;
- **VISTO** il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 113 del 18 maggio 2009;
- **VALUTATA** l’opportunità di sottoscrivere la Convenzione per collaborazione scientifica tra INGV e l’Università degli Studi di Milano – Bicocca;
- **CONSIDERATO** che le Parti, con la presente Convenzione, istituiscono una cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzata a garantire il conseguimento dell’interesse pubblico nella ricerca scientifica;
- **CONSIDERATO** che l’attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell’INGV;

ewq



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

- **VISTI** i pareri favorevoli dei Direttori di Sezione e di Struttura;

DELIBERA

di autorizzare il Presidente, alla definizione nonché alla sottoscrizione della CONVENZIONE per collaborazione scientifica tra INGV e l'Università degli Studi di Milano – Bicocca (all.1).

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 12/03/2018

La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Antonella CIANCHI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA, con sede legale in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, Cod. Fisc. e P.IVA 12621570154, ai fini del presente atto rappresentata dal Direttore del Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra, Prof. Marco Orlandi, giusta Decreto Rettorale n. del , vista la Determina Dirigenziale n. del (prot. n.)

(di seguito denominata *UNIVERSITÀ*);

E

L'ISTITUTO NAZIONALE di GEOFISICA E VULCANOLOGIA (INGV) con sede in Roma, Via di Vigna Murata n.605, P.IVA /C.F.: 06838821004, qui rappresentato dal Prof. Carlo Doglioni, in qualità di Presidente e rappresentante legale (di seguito denominato anche semplicemente "INGV")

PREMESSO

- che l'INGV e l'Università, in particolare per essa, il Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra svolgono entrambi attività di studio e di ricerca nel campo della caratterizzazione idrochimica delle risorse idriche sotterranee;
- che l'INGV e l'Università intendono instaurare una collaborazione al fine di svolgere attività di studio e ricerca riguardanti l'analisi del metano nelle acque sotterranee dei sistemi acquiferi multistrato della bassa pianura padana e lo sviluppo di un modello concettuale sull'origine del metano e sulle sue relazioni con la contaminazione da arsenico presente negli stessi

ef
9

sistemi acquiferi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 - Oggetto

L'Università e l'INGV convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica nei settori della IDROGEOCHIMICA e IDROGEOLOGIA al fine di

a) analizzare la concentrazione di metano nelle acque sotterranee e la sua composizione isotopica

b) interpretare le concentrazioni di metano misurate, ipotizzare la sua origine e verificare l'esistenza di eventuali relazioni con le concentrazioni di arsenico riscontrate.

Le parti, di comune accordo e congiuntamente, definiranno i protocolli di lavoro di attuazione del programma di studio e di ricerca ed effettueranno la valutazione dei risultati del programma stesso.

Il programma di studio e di ricerca, come individuato nell'Allegato Tecnico alla presente convenzione (Allegato A), definisce gli obiettivi e gli scopi del progetto, le proprietà e le applicazioni da ricercare e verificare.

Le attività oggetto della collaborazione si concluderanno con la predisposizione, a cura dell'Università, di una relazione sui risultati conseguiti.

Articolo 3 – Responsabili scientifici della convenzione

L'Università indica quali propri responsabili scientifici della collaborazione le seguenti figure: Prof.ssa Tullia Bonomi, Dott.ssa Maria Letizia Fumagalli e il Dott.

Marco Rotiroti del Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra dell'Università.

L'INGV indica quali propri responsabili della collaborazione il Dott. Giuseppe Etiope della Sezione Roma2, e la Dott.ssa Alessandra Sciarra della Sezione Roma1.

L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti dovrà essere comunicata ed approvata dall'altra parte.

Articolo 4 - Strutture, attrezzature e risorse

messe a disposizione del Programma di Studio e di Ricerca

Per l'attività di ricerca oggetto della presente convenzione l'Università metterà a disposizione i laboratori, le attrezzature, la strumentazione informatica e non, il personale e tutto quanto occorrente per il raggiungimento degli obiettivi della presente convenzione.

Articolo 5 – Segretezza

Ai fini del presente accordo, i contraenti considerano di carattere riservato e confidenziale qualsiasi informazione che ogni parte ritiene necessario fornire all'altra per la realizzazione del programma di studio e di ricerca e fornita per mezzo di un documento o attraverso altro supporto tangibile ovvero verbalmente o a seguito di visita in azienda o laboratorio, durante incontri o riunioni e/o simili (di seguito, "informazioni confidenziali").

Per essere considerate confidenziali, le informazioni devono essere rivelate per iscritto e contrassegnate come confidenziali. Se le informazioni vengono rivelate verbalmente saranno trasformate in atto scritto entro 30 gg. e chiaramente contrassegnate come confidenziali.

I contraenti si impegnano a:

- mantenere le informazioni confidenziali segrete e confidenziali e a non rivelarli a terzi;
- limitare l'uso delle informazioni confidenziali alle attività connesse al programma di studio e di ricerca e a non estenderne l'uso e/o l'impiego ad altro;
- assicurare la circolazione e la diffusione delle informazioni confidenziali all'interno della propria organizzazione soltanto alle persone direttamente coinvolte nelle attività connesse allo sviluppo del programma di studio e di ricerca;
- assicurare che tutte le persone alle quali siano resi disponibili le informazioni confidenziali siano consapevoli della natura confidenziale delle stesse e si conformino ai termini e alle condizioni del presente accordo riguardo la protezione, l'uso e la pubblicazione delle informazioni confidenziali e dei risultati del programma di studio e di ricerca.

Le parti saranno responsabili per l'osservanza delle obbligazioni di cui al presente articolo da parte dei responsabili scientifici e dei loro collaboratori.

Articolo 6 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica

La valutazione tecnica, scientifica, applicativa ed inventiva dei risultati del programma di studio e di ricerca sarà effettuata a cura dei responsabili scientifici di cui al precedente art. 3, secondo i termini e le modalità concordate dagli stessi.

Fermo restando che ogni contraente resterà proprietario del pre-existing know-how dallo stesso detenuto, tutti i risultati totali o parziali del programma di studio e di ricerca conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle parti. Nel caso in cui le parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, risultati degni di

protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventivo.

È salva, in ogni caso, la titolarità esclusiva delle conoscenze conseguite autonomamente e con mezzi propri.

L'eventuale brevettazione o registrazione dei risultati conseguiti in comune, in piena ed effettiva collaborazione, ovvero la gestione delle invenzioni e/o delle opere dell'ingegno conseguite in comune, in piena ed effettiva collaborazione, saranno oggetto di separato accordo tra le parti; in questo caso, per la pubblicazione dei risultati si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo seguente.

Resta inteso che le parti concorderanno, tramite successivi accordi, l'uso e lo sfruttamento dei risultati e/o delle creazioni intellettuali giuridicamente protette, compresa l'eventuale cessione delle quote di titolarità.

Articolo 7 – Pubblicazione dei risultati

L'eventuale pubblicazione dei risultati del programma di studio e di ricerca sarà preventivamente concordata tra i Responsabili Scientifici di cui all'art. 3 della presente convenzione, che in ogni caso si atterranno alla seguente disciplina.

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni,

ancorché contenenti dati ed informazioni resi noti da una parte all'altra confidenzialmente. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.

Nell'evenienza di risultati realizzati e costituiti da contributi delle parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo il contributo dell'altra parte per la definizione e realizzazione del programma di ricerca. Tuttavia, se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una parte all'altra in via confidenziale, le parti devono chiedere preventiva autorizzazione alla parte svelante ed hanno l'obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.

La pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita al tempo necessario per la tutela giuridica di eventuali risultati inventivi.

Articolo 8 - Uso del nome e/o logo delle parti

Ogni parte si impegna a non utilizzare a scopo pubblicitario il nome e/o logo dell'altra parte, fatti salvi specifici accordi fra le parti.

Articolo 9 - Oneri connessi all'attuazione della convenzione

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario a carico delle parti contraenti.

Articolo 10 - Copertura assicurativa

L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.

L'Università potrà avvalersi di personale esterno a ciò debitamente e



appositamente autorizzato. Se detto personale non risulti coperto da idonea polizza assicurativa la partecipazione di esso al programma di ricerca potrà avvenire previa stipula di apposita polizza.

L'INGV garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti, borsisti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Articolo 11 – Salute e Sicurezza del lavoro

Ai sensi delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro e segnatamente degli artt. 2 e 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e conseguenti Regolamenti applicativi, si concorda che:

- prima dell'avvio di ogni attività di cui alla presente Convenzione i Responsabili Scientifici o i Referenti della presente Convenzione provvederanno a comunicare ai rispettivi Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione nominativi, assegnazione e recapiti del personale coinvolto e data di inizio effettivo delle attività, specificando, se necessario e non specificato nella presente Convenzione, in che area di attività;

- i Responsabili provvederanno quindi a coordinarsi ai sensi dell'art.26 per verificare se necessaria la comunicazione reciproca del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art.28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per i conseguenti adempimenti;

- se previsto e necessario il personale suddetto, di cui verranno comunicati i nominativi, dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria aggiuntiva da parte dell'Ente dal quale dipende.

L'Ente ospitante dovrà in ogni caso provvedere a:

- procedere a formazione in materia di emergenza e sulle procedure d'emergenza vigenti nei luoghi ove si reca il personale suddetto

- procedere a fornire informazioni al personale ospite inerente rischi specifici

eventuali presenti nelle aree frequentate dallo stesso

- fornire gli eventuali Dispositivi di Protezione specifici per le aree e le attività frequentate.

- garantire la dovuta sorveglianza durante le attività per la prevenzione e la sicurezza di operatori e studenti tramite preposti e dirigenti del proprio Ente e delle specifiche aree di attività.

Articolo 12 - Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua stipulazione e avrà la durata di 1 anno, con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.

Entro tale termine dovranno essere completate le attività previste dalla convenzione e presentata la relazione finale dello studio.

In caso di rinnovo della Convenzione, alla relazione sui risultati del PROGRAMMA DI STUDIO E DI RICERCA dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Articolo 13 - Recesso e risoluzione della convenzione

Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 3 mesi.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

Articolo 14 - Trattamento dei dati personali

Ciascuna parte provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto nell'ambito del perseguimento dei propri

fini istituzionali e di quanto previsto dal D.Lgs 30.6.2003 n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», nonché di quanto previsto dal proprio Regolamento d'Ateneo.

Articolo 15 – Controversie

Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Monza.

Articolo 16 - Registrazione e spese

La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo [articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972] è assolta in modo virtuale dall'Università (aut. n.del) per un importo complessivo di €

Letta, approvata, sottoscritta.

Milano,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA

Il Direttore del Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra

(Prof. Marco Orlandi) _____

Milano,

Il Contraente (INGV)

Il Legale rappresentante

(.....) _____

ALLEGATO A

PROGRAMMA DI STUDIO E DI RICERCA

Nel presente programma di ricerca si prevede di:

- a) effettuare una campagna di prelievo di campioni di acque sotterranee per l'analisi del metano, ad opera del personale dell'Università
- b) analizzare in laboratorio le concentrazioni di metano disciolto nelle acque sotterranee e la sua composizione isotopica, ad opera del personale dell'INGV
- c) sviluppare un modello concettuale volto alla comprensione dell'origine del metano e delle eventuali relazioni con le alte concentrazioni di arsenico presenti

Per il campionamento, verranno utilizzati appositi contenitori quali serum bottles in vetro da 250 cc/L, setti in gomma tipo blue butyl e ghiera in alluminio. Per l'analisi di laboratorio, verrà utilizzata strumentazione gascromatografica e spettrometrica.

L'Università opererà in continua collaborazione con le Sezioni Roma2 e Roma1 dell'INGV - entrambi renderanno disponibili dati bibliografici e i dati in proprio possesso di interesse per lo svolgimento dello studio.

Il risultato finale consisterà in:

- modello concettuale sull'origine del metano e sulle sue relazioni con l'arsenico
- una relazione tecnica, anche sottoforma di articolo scientifico, che dovrà illustrare in maniera critica ed esaustiva le analisi effettuate ed il modello concettuale sviluppato.

gs
ba

ALLEGATO B

Personale DELL'UNIVERSITÀ: i responsabili Prof Tullia Bonomi, Dott. Letizia Fumagalli e Dott. Marco Rotiroti; unità di Personale aggiuntivo quali borsisti o assegnisti.

Personale dell'INGV (committente): Dott. Giuseppe Etiope, Dott.ssa Alessandra Sciarra.